



BANCA DEL FUCINO SP.A.

Capogruppo Gruppo Bancario Igea Banca (cod. 3124)

ASSEMBLEA ORDINARIA 29/04/2024 – 06/05/2024

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024/2026

Composizione quali-quantitativa ottimale

1. PREMESSA

Il Collegio Sindacale della Banca del Fucino S.p.A. nella riunione del 9 aprile 2024 ha esaminato gli esiti del processo di autovalutazione, sulla base dei quali ha quindi determinato la composizione quali quantitativa considerata *ex ante* ottimale dell'organo medesimo, conformemente alle disposizioni di vigilanza per le Banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 1, Sezione VI.

L'esercizio di autovalutazione del Collegio Sindacale riferito all'anno 2023, comprensivo dei relativi esiti, riveste una particolare rilevanza in vista del previsto rinnovo dell'Organo di Controllo della Banca posto al punto 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del Fucino S.p.A. convocata, in prima istanza, per il 29 aprile 2024 alle ore 21:30 e, in seconda convocazione, per il 6 maggio p.v. alle ore 11:00.

Con la pubblicazione del presente documento **i risultati delle analisi** condotte dal Collegio Sindacale nella citata seduta del 9 aprile u.s. - in vista del perseguimento dei suddetti obiettivi - sono portati a conoscenza dei soci affinché siano consapevoli delle professionalità richieste.

In tale contesto, si coglie l'occasione per riepilogare la normativa di riferimento all'uopo applicabile, ovvero:

- al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (attuativo del nuovo art. 26 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 72/2015), entrato in vigore il 30 dicembre 2020, recante il *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e di sistemi di garanzia dei depositanti”*;
- al provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 *“Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”* (entrata in vigore il prossimo 1° luglio 2021);
- alle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- gli *“Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti”* promanati dalla Banca d'Italia il 29 novembre 2023;



Per tale motivo il seguente documento si compone di due sezioni “qualitative”:

- I. **Requisiti normativi**
- II. **Composizione quali quantitativa considerata ex ante ottimale**

I. REQUISITI NORMATIVI

Requisiti di onorabilità (artt. 3 e 6 del d.m. 169/2020)

Possono essere candidati ad assumere la carica di Sindaco della Banca del Fucino S.p.A. solo soggetti che:

- a) **non** si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile¹;
- b) **non** siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.):
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-ter (Assistenza agli associati ad associazioni sovversive o terroristiche di cui agli artt. 270 e 270-bis c.p.), 270-quater (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270 quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), 270-quinquies (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-quinquies.1 (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), 270-sexies (Condotte con finalità di terrorismo), 416 (Associazione per delinquere), 416-bis (Associazione di tipo mafioso), 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso), 418 (Assistenza agli associati) e 640 (Truffa) del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) **non** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione o della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.);
- d) **non** si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell’art. 144-ter, comma 3, del TUB e 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), o in una delle situazioni di cui all’art. 187-quater del TUF;
- e) **non** siano stati condannati con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ovvero a

¹ Ai sensi dell’art. 2382, c.c., cui rimanda anche l’art. 2399 co.1 c.c., “non può essere nominato amministratore [sindaco], e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.



seguito di giudizio abbreviato - salvo il caso dell'estinzione del reato (ex art. 445, comma 2, c.p.p.) e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato (ex art. 673, comma 1, c.p.p.):

- 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270 quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) **non** abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, l'insussistenza o la perdita dei requisiti di onorabilità come sopra indicate;
- g) **non** siano stati condannati a pena detentiva:
- 1) con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270 quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418 e 640 del codice penale;
 - 2) con sentenze anche non definitive, con sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla precedente punto 1
- h) **non** siano sottoposti all'applicazione di una misura cautelare personale o all'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione

Resta inteso che i soggetti candidati a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale devono rispondere ai **criteri di correttezza di cui all'art. 4 del d.m. n. 169/2020**, precisandosi che ove uno o più criteri di correttezza non siano rispettati, il *nuovo* Collegio Sindacale (i.e. l'Organo competente) dovrà valutare analiticamente la perdurante idoneità dell'esponente in ossequio a quanto stabilito dall'**art. 5 del d.m. n. 169/2020**, avuto in ogni caso riguardo ai principi di sana e prudente gestione della Banca, nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

Requisiti di professionalità (art. 9 del d.m. 169/2020)

L'art. 9 del Decreto prevede che, nel caso di collegio composto da 3 componenti effettivi e due supplenti (cfr. in tal senso l'art. 31.1 dello Statuto Sociale della Banca), almeno un componente effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo almeno pari ad un triennio.



Gli altri componenti (effettivi e supplenti) devono essere scelti fra soggetti che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno un triennio (nel ventennio precedente), anche alternativamente, attraverso l'attività di revisione legale o attività professionali, universitarie o funzioni direttive presso una pubblica amministrazione. Il Presidente del collegio sindacale deve avere un'esperienza professionale almeno pari a cinque anni. Esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo in cui sono state svolte, senza cumularle.

Resta inteso che i soggetti candidati a ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale devono rispondere ai **criteri di competenza di cui all'art. 10 del d.m. n. 169/2020**, che il *nuovo* Collegio sarà chiamato a valutare secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.

Requisiti di indipendenza (art. 14 d.m. 169/2020)

L'art. 14 del Decreto declina come segue i requisiti di indipendenza ⁽²⁾ che devono sussistere in capo a ciascun componente, effettivo e supplente, del Collegio sindacale della Banca.

Ai sensi del Decreto Ministeriale Può assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale chi:	Note
Non è un <u>partecipante</u> della Banca (<i>i.e.</i> un soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 19 e ss. TUB) (art. 13 comma 1, lett. b)	A norma dell'art. 19 del TUB "1. È <i>soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute [...]</i> 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 ". Ai presenti fini, assumono rilevanza le "Disposizioni in materia di assetti proprietari in Banche e altri Intermediari" emanate dalla Banca d'Italia il 27 luglio 2022 (entrare in vigore il 1° gennaio 2023)

² Come noto, Banca del Fucino S.p.A. è qualificabile come emittente titoli diffusi in maniera rilevante tra il pubblico a norma dell'art. 116 TUF. A tale riguardo si evidenzia che, alla data di pubblicazione del presente documento è in corso di esecuzione – a livello nazionale – la riforma organica, da consolidarsi con decreti *ad hoc* di competenza governativa, tra tutti del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 21 del 5 marzo 2024 (c.d. "DDL Capitali"). Nel contesto della disposizione legislativa da ultimo richiamata, è infatti considerata l'abrogazione dell'art. 116 del TUF, con conseguente ri-definizione degli aspetti in parola sul fronte della normativa civilistica e di quella regolamentare di competenza dalla CONSOB. Ai presenti fini, avuto particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 148 comma 3 del TUF, si terrà conto delle riforme normative inerenti e conseguenti che nel tempo dovessero occorrere.



Ai sensi del Decreto Ministeriale Può assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale chi:	Note
	<p>In sintesi ⁽³⁾, i “partecipanti” rilevanti ai presenti fini sono identificati nei soggetti che da soli o di concerto⁴, (ottenute le prescritte autorizzazioni), direttamente o indirettamente⁵, :</p> <ul style="list-style-type: none">• detengono una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;• si trovano nella condizione di poter esercitare un'influenza notevole sulla gestione⁶;• detengono il controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione⁷.
<p><i>Non</i> è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione (o di gestione)⁸</p> <p>(art. 13 comma 1, lett. g)</p>	
<p><i>Non</i> intrattiene ⁽⁹⁾, direttamente, indirettamente, né ha intrattenuto nei 2 anni precedenti all'assunzione dell'incarico <u>rapporti di lavoro autonomo o subordinato</u> ovvero <u>altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u></p>	

³ Cfr. le Disposizioni in materia di assetti proprietari del luglio 2022, Parte I, Capitolo I, paragrafo 4.

⁴ A norma delle suindicate Disposizioni emanate a luglio 2022, è soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie di significatività previste dalla normativa di vigilanza (i.e. cfr. artt. 19 e 22 del TUB), oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sempre ai sensi delle disposizioni di settore citate ai presenti fini.

⁵ Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del TUB rientrano in tale nozione le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

⁶ Le ipotesi di influenza notevole devono essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della banca nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

Preme rilevare come ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati).

⁷ C.fr. anche la definizione di controllo di cui all'art. 23 TUB.

⁸ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.

⁹ Ai sensi dell'art. 2399 co. 1 c.c. lett. c) non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio “[...] *coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza*”



Ai sensi del Decreto Ministeriale Può assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale chi:	Note
<p>anche non continuativi, tali da comprometterne l'indipendenza con alcuno dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la Banca;• gli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;• il Presidente del consiglio di amministrazione della Banca;• le società controllate dalla Banca;• gli esponenti con incarichi esecutivi delle società controllate dalla Banca;• il Presidente del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Banca;• un partecipante nella Banca (inteso come il soggetto tenuto a chiedere l'autorizzazione ex art. 19 TUB);• gli esponenti con incarichi esecutivi di un partecipante nella Banca come sopra definito;• il Presidente del consiglio di amministrazione di un partecipante nella banca come sopra definito¹⁰ <p>(art. 13 comma 1, lett. h)</p>	
<p><i>Non</i> ricopre né ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del consiglio di amministrazione o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca, presso la Banca o presso società da questa controllate.</p> <p>(art. 14 comma 1, lett. b)</p>	

¹⁰ Assumono rilievo anche gli incarichi ricoperti dall'esponente in enti non societari; in tal caso le limitazioni devono intendersi riferite ad incarichi che comportano l'espletamento di funzioni equivalenti a quelle indicate in tabella.



Ai sensi del Decreto Ministeriale Può assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale chi:	Note
<p><i>Non è coniuge non legalmente separato, persona legata in <u>unione civile o convivenza di fatto</u>, parente o affine entro il quarto grado ⁽¹¹⁾:</i></p> <p>a) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca (<i>i.e.</i> Responsabili antiriciclaggio, conformità alle norme, di risk management e di internal audit, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dirigente preposto alla gestione finanziaria della società);</p> <p>b) di persone che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), g) e h) e all'art. 14, comma 1 lett. c) del Decreto.</p> <p>(art. 14 comma 1, lett. b)</p>	<p>Di seguito l'elenco dei parenti e degli affini entro il quarto grado dell'esponente</p> <p>Parenti di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• figli (linea retta discendente)• genitori (linea retta ascendente) <p>Parenti di secondo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• fratelli e sorelle (linea collaterale)• nonni (linea retta ascendente).• nipoti (figli di figli; linea retta discendente) <p>Parenti di terzo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• bisnonni (linea retta ascendente)• nipoti (figli di fratelli; linea collaterale)• bisnipoti (figli dei figli di figli; linea retta discendente);• zii paterni e materni (linea collaterale) <p>Parenti di quarto grado</p> <ul style="list-style-type: none">• pronipoti (figli dei figli di fratelli; linea collaterale);• cugini (linea collaterale);• prozii (fratelli dei nonni; linea collaterale) <p>***</p> <p>L'affinità è il rapporto tra un soggetto e i parenti del coniuge: conseguentemente nella linea (retta o collaterale) e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge (il grado di affinità è corrispondente dunque al grado di parentela).</p> <p>Affini di primo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• suoceri (linea retta) <p>Affini di secondo grado</p> <ul style="list-style-type: none">• cognati (fratelli e sorelle del coniuge; linea collaterale)• nonni del coniuge (linea retta ascendente) <p>Affini di terzo grado</p>

¹¹ Ai sensi dell'art. 2399 co. 1 c.c. lett. b) non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio "[...] il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo"



Ai sensi del Decreto Ministeriale Può assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale chi:	Note
	<ul style="list-style-type: none">• bisnonni del coniuge (linea retta ascendente)• nipoti del coniuge (figli di cognati; linea collaterale)• zii paterni e materni del coniuge (linea collaterale) <p>Affini di quarto grado</p> <ul style="list-style-type: none">• pronipoti del coniuge (figli dei figli di cognati; linea collaterale);• cugini del coniuge (linea collaterale);• prozii del coniuge (fratelli dei nonni del coniuge; linea collaterale)

Si precisa infine che **tutti i componenti** del *nuovo* Collegio Sindacale devono agire con **indipendenza di giudizio**. Per consentire all'organo di valutare *ab origine* e nel continuo l'indipendenza di giudizio dei propri componenti, questi ultimi hanno l'obbligo di fornire alla Banca le informazioni di cui all'**art. 15 del d.m. n. 169/2020**, relative alle situazioni possano in astratto essere fonte di potenziali conflitti di interesse rilevanti ai sensi, *ex multis*, dell'art. 13, comma 1, lett. a), b), c), h) e i) del d.m. 169/2020) ⁽¹²⁾, esplicitando altresì le motivazioni per cui, ad avviso degli esponenti medesimi, esse non sono comunque in grado di inficiare in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Spetterà al *nuovo* Collegio Sindacale effettuare le valutazioni previste a norma dell'art. 15 del Decreto che possono condurre – qualora i presidi esistenti per la gestione del potenziale conflitto di interessi non siano sufficienti – alla dichiarazione di decadenza dell'esponente interessato.

¹² Ai sensi della normativa previamente richiamata (art. 13, comma 1 del DM 169/2020), si fa riferimento alla ricorrenza delle seguenti circostanze in ordine all'Esponente (ovvero il potenziale candidato):

- è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione, [*di gestione o di sorveglianza*] e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di un partecipante nella banca ovvero di coloro che ricoprono incarichi di rilevanza ai sensi della lettera i) della medesima disposizione;
- è un partecipante nella Banca (cfr. art. 13, comma 1, lett. b);
- ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione [*di gestione o di sorveglianza*] o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione [*di gestione o di sorveglianza*] nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate (cfr. art. 13, comma 1, lett. b);
- intrattiene, direttamente, indirettamente o ha intrattenuto nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente (cfr. art. 13, comma 1, lett. h);
- ricoprono o hanno ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi in enti pubblici individuati dalla normativa di settore quanto ricorrono condizioni atte a minarne l'indipendenza (cfr. art. 13, comma 1, lett. i e nota n. 5)



Divieto di interlocking

L'art. 36 del d.l. n. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "**divieto di interlocking**").

In estrema sintesi, è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. Si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Se i titolari di cariche incompatibili non optano per una di esse entro il termine previsto (90 giorni), decadono da entrambe e la decadenza è dichiarata dai competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi, la decadenza è pronunciata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Limiti al cumulo degli incarichi

Viene da ultimo in rilievo il concetto di "*adeguata disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico*": il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi di controllo presenti, infatti, soggetti che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Più in particolare, fermo restando il rispetto anche delle disposizioni di legge o statutarie ¹³ "*va assicurato che i componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo garantiscano un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto: della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca, anche in relazione alle sue caratteristiche e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte*" (cfr. le più volte citate disposizioni in tema di governo societario delle banche).

L'art. 16 del d.m. 169/2020 dispone che ciascun esponente debba dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico: la sussistenza di tale requisito deve essere valutata dall'organo, fermo restando che esso **non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia della decadenza dell'esponente** ma concorre alla valutazione dell'idoneità unitamente agli altri requisiti e criteri.

La disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi delineata dagli artt. 17 e 18 del d.m. 169/2020 è destinata a trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e, quindi, non si applica alla Banca del Fucino.

Tuttavia, la Banca ha comunque individuato – in via di autoregolamentazione – il limite di n. 10 incarichi (incluso quello presso la Banca) di cui massimo n. 3 di natura esecutiva ⁽¹⁴⁾.

Ai fini di cui sopra, nel computo dei mandati rilevanti, le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo societario vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di

¹³ Cfr. gli artt. 2390 del codice civile; l'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e l'art. 16 del d.m. n. 169/2020 attuativo dell'art. 26 TUB.

¹⁴ Si richiamano in tale sede le considerazioni espresse già nella nota 2 che precede, anche in relazione alla previsione circa il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. dall'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione (artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti della Consob).



sole società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni. Inoltre, non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali; cionondimeno la titolarità di cariche in tali organizzazioni, soprattutto se di rilevanti dimensioni, potrebbe incidere sulla disponibilità di tempo complessiva. In tal senso, è rimessa al Collegio Sindacale la valutazione di adeguatezza in ordine alla disponibilità di tempo dichiarata da ciascun candidato (v. *infra*).

Con riferimento alla disponibilità di tempo, tenuto conto delle attuali dimensioni e della complessità operativa della Banca (e del Gruppo al vertice del quale è posta), assumendo la periodicità delle sedute del Collegio Sindacale, il tempo mediamente occorrente per l'analisi e l'esecuzione delle verifiche di competenza dell'Organo di controllo e di quello eventualmente occorrente per l'espletamento di incarichi aggiuntivi (es. esecuzione di attività su impulso del Consiglio di Amministrazione e/o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza) la periodicità circa la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, comprensiva dell'analisi pre-consiliare, in via di autoregolamentazione è individuato il tempo minimo da dedicare all'incarico di componente del Collegio Sindacale, ovvero:

- **Presidente del Collegio Sindacale**: 48 giorni lavorativi in ragione d'anno (48 FTE);
- **Sindaco effettivo**: 42 giorni lavorativi in ragione d'anno (48 FTE).

II. COMPOSIZIONE QUALI QUANTITATIVA CONSIDERATA EX ANTE OTTIMALE

In considerazione di tutti gli elementi che caratterizzano la Banca e il Gruppo Igea, visti gli esiti del processo di autovalutazione condotto in data 9 aprile 2024, la **composizione quali-quantitativa considerata ex ante ottimale** del Collegio Sindacale della Banca del Fucino S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca, è determinata come segue:

I. Profili Quantitativi

- A. n. 3 (tre) componenti effettivi, compreso il Presidente;
- B. n. 2 componenti supplenti.

II. Diversificazione di genere

Un componente effettivo ed uno supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

III. Diversificazione di età

Almeno 1 (uno) componente effettivo deve essere al massimo “under 60” (massimo “classe 1964”).

IV. Formazione, Competenza ed Esperienza professionale

- A. almeno 1 (uno) componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- B. almeno 1 (uno) componente effettivo deve essere in possesso di elevate e comprovate competenze e conoscenze in materia di *governance*, coordinamento dei gruppi societari e assetti organizzativi maturate in contesti societari (anche diversi e/o affini al settore bancario/finanziario) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, società: *i*) quotate; *ii*) di dimensioni paragonabili a quelle della Banca, da un punto di vista strutturale e organizzativo; *iii*) attività professionale latamente intesa;
- C. almeno 1 (uno) componente effettivo deve essere possedere *back-ground* professionale in ambito contabile, finanziario e tributario maturata, a titolo esemplificativo ma non esaustivo; *i*) nel contesto di incarichi di amministrazione gestione, controllo e/o di funzionario di vertice in società operanti anche in settori affini e/o funzionali a quello in cui opera la Banca; *ii*) attività professionale latamente intesa
- D. almeno 1 (uno) componente effettivo deve aver conseguito adeguata *expertise* in ambito di gestione dei rischi cui sono esposte le entità bancarie/finanziarie. In tale contesto, assume rilevanza aver svolto: *i*) incarichi di amministrazione gestione, controllo e/o di funzionario di vertice in società operanti anche in settori affini e/o funzionali a quello in cui opera la Banca; *ii*) attività professionale latamente intesa.

Resta inteso che un medesimo soggetto può possedere anche più dei requisiti di cui ai precedenti punti.

Si trascrive di seguito lo schema riepilogativo afferente alla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale ritenuta *ex ante* ottimale.

Composizione quali-quantitativa ottimale						
Schema riepilogativo						
Nominativo Esponente	Iscrizione nel registro dei revisori legali	Diversificazione anagrafica	Diversificazione di genere	Governance, assetti organizzativi	Gestione dei rischi	Contabilità e informativa finanziaria
	Target: 1	Target: 1	Target: 1	Target 1	Target: 1	Target: 1
Presidente						
Sindaco Effettivo						
Sindaco Effettivo						
Sindaco Supplente						
Sindaco Supplente						

Per completezza d’informativa, si rappresenta che il Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio 2021 - Sezione II, paragrafo 1.10 (già indicato in premessa) -, recante le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti delle banche, nel declinare la procedura in argomento in caso di nomina assembleare, precisa, per quanto in tale sede d’interesse, che “*Per agevolare il confronto tra la Banca d’Italia e gli Intermediari nella successiva valutazione di idoneità e favorire, in particolare, un processo ordinato di eventuale successione nelle posizioni di vertice degli intermediari, il soggetto che intende presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari [...] può trasmettere alla Banca d’Italia, in tempo utile prima della presentazione della stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le proprie valutazioni riguardanti l’idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza (i.e. presidente del consiglio di amministrazione, presidente del consiglio di sorveglianza, amministratore o consigliere delegato, direttore generale, presidente del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione). Anche quando ci si avvale della facoltà prevista dal presente paragrafo, resta ferma la procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti condotta dopo la nomina*”.